



CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO AD UNA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B) O CONSORZIO TRA TALI COOPERATIVE NELL’AMBITO DEL PROGETTO SOLLIEVO DI UN LABORATORIO FORMATIVO E DI SPERIMENTAZIONE DI ATTIVITA’ DI WORK EXPERIENCE, DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE A FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA DISTURBI MENTALI E PER IL SOLLIEVO DELLE LORO FAMIGLIE - CIG 802338311C

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.50/2016, l’ASP Ambito 9, previo esperimento di RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), affida in appalto la gestione ad una cooperativa sociale di tipo b) nell’ambito del progetto sollievo di un laboratorio formativo e di sperimentazione di attività di work experience, di aggregazione e socializzazione a favore di soggetti affetti da disturbi mentali e per il sollievo delle loro famiglie ,secondo le condizioni, le modalità e i termini stabiliti nel seguente capitolato.

Il laboratorio prevede la partecipazione di n. 15 soggetti affetti da disturbi mentali, individuati dal Dipartimento di Salute Mentale dell’ASUR Area Vasta 2.

L’attività laboratoriale prevista concerne la formazione e la sperimentazione dell’attività elementare di cura di aree verdi pubbliche, da individuare successivamente in accordo con il Comune di Jesi e i Comuni soci dell’ASP Ambito 9.

Il laboratorio si articolerà per almeno n. 10 ore settimanali nei giorni feriali per circa 55 settimane (7 settimane nel 2019 e 48 settimane nel 2020).

Per tutta la durata dell’affidamento dovrà essere garantito un servizio di accompagnamento da e per il domicilio dell’utente sul luogo di svolgimento del laboratorio..

Il presente appalto non è suddiviso in lotti.

CIG 802338311C

CPV 85320000-8

ART. 2 – DURATA DEL’APPALTO

L’appalto per il servizio in oggetto avrà durata presumibilmente dal 01.11.2019 al 31.12.2020 o comunque a decorrere dalla data di stipula del contratto o dalla data di effettivo avvio del servizio se differente, salvo i casi di risoluzione anticipata previsti nelle condizioni particolari di contratto e nelle Condizioni Generali di Contratto MEPA.

E’ facoltà dell’Ente appaltante procedere, nelle more della stipula del contratto e qualora se ne ravvisi l’urgenza, alla consegna anticipata del servizio ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del D.lgs 50/2016.

È facoltà della stazione appaltante, prima della scadenza contrattuale, disporre mediante atto espresso il rinnovo del contratto per ulteriori 12 mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni, previa comunicazione all’appaltatore con preavviso di almeno 30 giorni.

Al fine di garantire la continuità del servizio e un adeguato livello qualitativo, la stazione appaltante, prima della scadenza contrattuale, potrà inoltre prorogare l’appalto, con proprio atto

espresso comunicato con preavviso di almeno 15 giorni all'appaltatore, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per non più di 6 mesi.

L'esecuzione del servizio potrà essere temporaneamente sospesa, anche parzialmente, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- si verifichino circostanze sopravvenute ed imprevedibili, non imputabili all'appaltatore, che impediscano temporaneamente in tutto o in parte la prosecuzione del servizio a regola d'arte;
- la stazione appaltante ritenga sussistere ragioni di necessità o di pubblico interesse tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

La sospensione avverrà con le modalità e nei termini di cui all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, e comunque per il tempo strettamente necessario, previa redazione di apposito verbale sottoscritto dal RUP e dal rappresentante dell'esecutore.

ART. 3 – GESTIONE DEL SERVIZIO

L'Ente appaltante si impegna a sottoscrivere, qualora necessario, atti specifici con il Comune di Jesi e con i Comuni soci per l'individuazione delle aree verdi pubbliche all'interno delle quali viene svolta l'attività oggetto dell'affidamento.

La Ditta appaltatrice provvede a:

- attivare la copertura assicurativa a favore di tutti i soggetti inseriti nel laboratorio;
- provvedere alla formazione dei soggetti partecipanti, nonché attivare tutte le misure per la sicurezza degli stessi;
- provvedere al riconoscimento dell'incentivo a favore dei soggetti aderenti al laboratorio per un importo mensile pari ad € 70,00, come indicato nell'art. 4.
- dotare tutti i partecipanti dell'attrezzatura necessaria allo svolgimento delle attività previste dal laboratorio;
- garantire un servizio di accompagnamento da e per il domicilio dell'utente sul luogo di svolgimento del laboratorio;
- impiegare in qualità di tutor formatore un soggetto appartenente alle categorie svantaggiate ai sensi della legge 381/1991; per la quantificazione del costo del formatore è stato utilizzato il tariffario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del marzo 2013 indicate per il livello B1 (totale costo orario aziende centro-nord) nonché un adeguamento contrattuale stimato forfettariamente nel 5% dovuto al nuovo CCNL delle Cooperative 2017/2019 sottoscritto in data 28/03/2019;
- tenere rapporti costanti con il Dipartimento di Salute Mentale per gli aspetti riguardanti l'individuazione dei partecipanti e con l'U.O. Disagio dell'ASP Ambito 9 per gli aspetti tecnico-amministrativi.

ART. 4 – IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO, STIMA, E VALORE COMPLESSIVO DELL'AFFIDAMENTO

Il valore dell'appalto relativo all'intera durata di n. 14 mesi, dal 01.11.2019 al 31.12.2020, è pari ad € 27.493,03+ iva, così ripartito:

- € 10.343,03 per attività di tutoraggio stimata in numero 10 ore settimanali e 55 settimane per l'intera durata contrattuale (48 settimane nel 2020 e 7 settimane nel 2019);
- € 2.450,00 per spese generali diverse;
- € 14.700,00 quale stima di incentivo per partecipanti al laboratorio.

Nel caso in cui il contratto di appalto dovesse avere inizio successivamente all'01/11/2019, il corrispettivo sarà commisurato all'effettiva esecuzione del servizio che avrà comunque scadenza il 31.12.2020.

L'importo a base d'asta relativo all'intera durata di n. 14 mesi, soggetto a ribasso, è di € 12.793,03. Tale importo comprende gli oneri per le coperture assicurative, per la sicurezza, per la formazione.

La somma di € 14.700,00 sopra indicata non è invece soggetta a ribasso in quanto rappresenta l'incentivo per la partecipazione all'attività riconosciuto dall'aggiudicatario a ciascun soggetto partecipante pari ad € 70,00 mensili.

Il Costo della Manodopera per la durata contrattuale presunta dal 01.11.2019 al – 31.12.2020 è stimato in euro € 10.343,03.

Il valore dell'appalto ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs 50/2016 tenuto conto di quanto di quanto sopra riportato (numero 12 mesi di rinnovo nonché 6 mesi di proroga) è stimato in euro 62.841,20.

Il costo dell'operatore per lo svolgimento dell'attività di tutoraggio è stato calcolato applicando la tariffa oraria prevista per i livelli B1 del tariffario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo- cooperative sociale, approvato con Decreto del 4 Aprile 2013 nonché un adeguamento contrattuale stimato forfettariamente nel 5% dovuto al nuovo CCNL delle Cooperative 2017/2019 sottoscritto in data 28/03/2019.

ART. 6 – REVISIONE DEL PREZZO

Il prezzo contrattuale resta fisso ed invariabile per il periodo di affidamento del servizio stabilito in 14 mesi. La revisione del prezzo, concessa a seguito di eventuale richiesta e di valutazione da parte del RUP, potrà essere effettuata durante l'eventuale periodo di rinnovo, sulla base del 75% dell'indice ISTAT nazionale annuale FOI se questo risultasse superiore al 2%.

ART. 7 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo derivante dal ribasso offerto dalla Ditta Appaltatrice in sede di gara è da intendersi fisso ed immodificabile per l'intera durata del contratto.

La ditta al termine di ciascun mese dovrà emettere fattura elettronica per le prestazioni effettivamente prestate e per l'entità dell'incentivo da liquidare ai beneficiari.

La liquidazione sarà effettuata dall'ASP AMBITO 9 nei termini di legge, previa attestazione di regolarità da parte del RUP e acquisizione del DURC. I ritardi nei pagamenti non danno diritto alla Ditta di richiedere lo scioglimento del contratto.

L' ASP AMBITO 9 ha la facoltà di sospendere nella misura che riterrà opportuna, le liquidazioni delle fatture alla Ditta che, diffidata, non abbia provveduto a mettersi in regola con gli obblighi contrattuali.

Il pagamento dei corrispettivi, previa ricezione delle relative fatture, avverrà nel termine di 30 giorni data fattura fine mese a seguito delle verifiche normativamente previste. La liquidazione è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

Annualmente dovrà essere consegnata una documentazione riepilogativa sul numero degli utenti (suddivisi per sesso, nazionalità e tipo di richiesta, età, indicandone la media mensile) e sull'attività svolta.

ART. 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

In deroga a quanto previsto all'articolo 19 delle Condizioni Generali di Contratto è fatto divieto all'appaltatore di subappaltare il servizio.

E' altresì vietata la cessione del contratto salvo quanto previsto nell'articolo 14 delle Condizioni generali di Contratto

ART. 9 – PERSONALE –

La Ditta aggiudicataria, qualora facente parte del comparto, si impegna ad applicare l'art. 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo sottoscritto il 26/5/2004 o le analoghe pattuizioni dei contratti applicati dall'impresa aggiudicataria.

La ditta Aggiudicataria è obbligata comunque all'utilizzo di via prioritaria degli stessi operatori già impiegati nel servizio di che trattasi nell'ottica della continuità del servizio e del mantenimento dei livelli occupazionali e condizioni contrattuali per il periodo di durata del servizio, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio.

L'attuale affidatario del servizio utilizza n. 1 operatore inquadrato come segue:

1- Operatore socio assistenziale – B1 - CCNL vigente per le cooperative sociali;

La Ditta Aggiudicataria assicura che le prestazioni di cui al servizio oggetto dell'appalto verranno effettuate con personale regolarmente assunto ed avente i requisiti professionali richiesti, nel rispetto delle normative e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore. I nominativi e qualifica dovranno essere tempestivamente e preventivamente comunicati alla stazione appaltante.

La Ditta Aggiudicataria deve garantire il regolare e puntuale adempimento dei servizi essenziali in caso di sciopero del personale, darne comunicazione alla stazione appaltante e comunicare tutte le eventuali modalità operative alternative per assicurare comunque e in ogni caso il servizio.

La Ditta Aggiudicataria si impegna ad osservare e ad applicare integralmente, in favore del proprio personale adibito al servizio oggetto dell'appalto, tutte le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per il settore di appartenenza e degli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nel tempo e nelle località in cui si svolge il servizio medesimo, anche dopo la scadenza del contratto collettivo e degli accordi integrativi, pur se non aderente alle associazioni stipulanti, o receda da queste o indipendentemente dalla natura artigiana o industriale, dalla qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Il suddetto obbligo dovrà essere osservato anche da eventuali sub-appaltatori.

La Ditta Aggiudicataria dovrà altresì provvedere a propria cura e spese alle assicurazioni previdenziali, assistenziali ed infortunistiche, sollevando l'ASP Ambito 9 da qualsiasi onere e responsabilità in merito.

La ditta aggiudicataria si impegna a richiamare, e se nel caso, a sostituire gli operatori che non avessero una condotta ritenuta idonea alle circostanze. Le richieste e le segnalazioni dell'ASP in questo senso saranno impegnative per la Ditta. Nello specifico qualora il Responsabile ASP richieda alla ditta con motivazione scritta, la sostituzione di un operatore, questa dovrà produrre le sue controdeduzioni nelle 48 ore successive. Non ottemperando, o qualora le controdeduzioni fornite non dovessero essere accolte, l'impresa dovrà provvedere alla sostituzione immediata dell'operatore.

ART.10 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è tenuto a predisporre idonea copertura assicurativa per danni, infortuni, indennizzi di qualsiasi natura che possano verificarsi sia nei riguardi del personale sia per effetto della sua attività, nei confronti dell'utenza e dei terzi in genere. A tal fine si considera terzo lo stesso Ente appaltante.

Il massimale assicurativo deve essere non inferiore a € 500.000,00 per R.C. terzi e R.C. Dipendenti. La polizza assicurativa dovrà essere consegnata dalla Ditta appaltatrice all'Ente appaltante prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto.

Qualora la Ditta sia già in possesso di copertura RCT avente le suddette caratteristiche potrà essere consegnata apposita appendice a copertura dei rischi nascenti dall'appalto.

ART. 11 – VARIANTI CONTRATTUALI

In corso di esecuzione dell'appalto potranno essere disposte varianti contrattuali unicamente ai sensi e per le motivazioni di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà esigere dall'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ai sensi dell'articolo 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016. In tal caso l'appaltatore vi sarà tenuto e non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 12 – STANDARD MINIMI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

I servizi oggetto del presente contratto, anche in ragione della tipologia dell'utenza interessata, prevedono standard qualitativi di erogazione e meccanismi che consentano il costante monitoraggio della loro osservanza.

Gli standard minimi di qualità e le relative specifiche tecniche sono quelli riportati nel presente capitolato oltreché quelli risultanti dall'offerta formulata dall'aggiudicatario.

Gli Standard qualitativi minimi da osservare sono altresì quelli relativi a:

- obbligo di universalità, ossia erogare il servizio alla generalità degli utenti aventi diritto ai servizi previsti nel seguente capitolato;
- obblighi in materia di qualificazione del personale, di sicurezza impianti e lavoro;
- erogare al proprio personale la formazione e l'addestramento necessari a fornire gli standard di servizio previsti;
- intrattenere rapporti di correttezza con gli utenti, anche in materia di accesso ad atti e informazioni;
- mettere in atto tutti gli strumenti necessari per conoscere e, se possibile, soddisfare le esigenze degli utenti;
- disporre di strumenti idonei a raccogliere i reclami dell'utenza e rispondere nei tempi previsti;
- essere in grado di migliorare continuamente i propri standard di servizi.

ART. 13 - CONTROLLO DEL SERVIZIO

Spettano all'ASP Ambito 9 ampie facoltà di controllo e di indirizzo in merito all'adempimento preciso degli obblighi dell'appaltatore sia per quanto attiene al rispetto delle norme contrattuali contributive ed assicurative nei confronti degli operatori sia per quanto attiene la gestione del servizio, lo svolgimento dei programmi di lavoro ed il raggiungimento degli obiettivi

ART. 14 - PENALITÀ PER SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

La ditta Aggiudicataria è tenuta ad eseguire il servizio con adeguata diligenza e professionalità, nel pieno rispetto delle norme del presente capitolato, del contratto e della legislazione applicabile al servizio oggetto d'appalto. Qualora anche a seguito dei controlli di cui al precedente articolo, si rilevino inadempimenti, omissioni e irregolarità nello svolgimento del servizio saranno applicate le penali di seguito indicate per ciascuna violazione:

Tabella 3: Penalità

Violazione	Importo penale
Manchevolezze o deficienze nella qualità del servizio	€ 500,00 per ogni manchevolezza o deficienza accertata
Ritardo di almeno 2 giorni nella liquidazione dell'incentivo mensile ai beneficiari	€ 1.000,00

Mancato rispetto delle prescrizioni del contratto in ordine alla documentazione da presentare, ai ritardi nei rapporti con l'ASUR e l'ASP per l'organizzazione dei servizi prestati e in definitiva per colpe attribuibili nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.	€ 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Il Responsabile del Procedimento farà pervenire alla Ditta Aggiudicataria, per iscritto e senza ritardo, le osservazioni e le contestazioni rilevate. La stessa, entro 5 giorni lavorativi dalla data della suddetta comunicazione, potrà fornire, sempre per iscritto, le proprie giustificazioni. Qualora queste non pervengano alla Stazione Appaltante nel predetto termine ovvero non vengano ritenute idonee ad escludere ogni responsabilità per l'inadempienza contrattuale contestata, alla medesima Ditta Aggiudicataria verranno applicate le sanzioni e le penali di cui sopra con ritenute sui pagamenti relativi alla successiva fatturazione e, in caso di insufficienza, con escussione della cauzione definitiva.

L'applicazione di penali in misura superiore al 10% dell'importo netto contrattuale legittimerà la risoluzione per giusta causa del contratto da parte della stazione appaltante.

Qualora la Stazione Appaltante riscontrasse almeno tre penalità nel corso del contratto di appalto senza aver ricevuto idonee giustificazioni da parte della Ditta Aggiudicataria, si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di grave inadempienza, è facoltà della stazione appaltante richiedere la risoluzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 riservandosi di agire per ulteriori danni derivanti dall'interruzione del servizio e dal successivo affidamento ad altra ditta. Per l'applicazione di quanto sopra riportato, l'appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti della ditta nonché sulla cauzione di cui al successivo art. 16, senza necessità di diffide o formalità di sorta.

La risoluzione del contratto è preceduta dalla contestazione dell'addebito all'appaltatore che potrà presentare le proprie controdeduzioni entro i quindici giorni successivi; acquisite e valutate negativamente tali giustificazioni oppure scaduto inutilmente il termine senza che la ditta abbia risposto, sarà possibile disporre la risoluzione. L'esecuzione in danno non esime la ditta inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto anche nel caso in cui si verificano i presupposti di cui all'art. 15 (Recesso).

ART 16 – RECESSO

L'ASP ha diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. con preavviso di almeno venti (20) giorni, da comunicare all'Aggiudicatario con raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC;

Nel caso in cui il recesso derivi da un mutamento di carattere organizzativo, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento e/o trasferimento dei servizi dell'ASP, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché eseguite correttamente e a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

ART 17 - CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta Aggiudicataria, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione e comunque entro la data di stipula del contratto o avvio del servizio se antecedente, una garanzia fideiussoria nell'importo e nei modi previsti dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di

avere effetto solo successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità del servizio da parte del Responsabile del procedimento al termine dell'appalto.

E' fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.

La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza entro 15 giorni dalla richiesta, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

ART. 18 – RESPONSABILITÀ

L'ASP Ambito 9 è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra la Ditta e i propri dipendenti addetti al servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra i dipendenti della Ditta e l'ASP fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

La gestione dei servizi oggetto del presente capitolato viene effettuata dalla ditta aggiudicataria a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

La ditta è obbligata a tenere sollevata ed indenne la stazione appaltante da ogni danno, diretto ed indiretto, causato agli utenti, ai suoi dipendenti o ai suoi beni, mobili, immobili ed attrezzature, nonché dai danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale. La stazione appaltante ed i suoi obbligati saranno così esenti da ogni azione, sia in via giudiziale, che stragiudiziale, da chiunque intentata.

E' inoltre a carico della ditta l'adozione, nell'esecuzione dei servizi affidati, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità di tutto il personale, degli utenti e dei terzi. La ditta dovrà stipulare una polizza di assicurazione per R.C.T. secondo quanto previsto al precedente art. 10

La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'impresa durante l'esecuzione del servizio. A tale riguardo la ditta dovrà stipulare polizza RCO secondo quanto previsto al precedente art.10.

L'esistenza di tale polizze non libera l'impresa dalle proprie responsabilità avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. Prima della stipula del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà presentare copia autentica delle suddette polizze assicurative o qualora già esistenti una apposita appendice la quale specifichi che dette polizze coprono anche il servizio prestato per la stazione appaltante.

Le suddette coperture assicurative dovranno essere mantenute attive per l'intera durata contrattuale. La ditta affidataria dovrà assicurare la continuità nell'espletamento del servizio, così come previsto nel presente Capitolato; in caso di sciopero del personale o di altri eventi l'ASP dovrà essere avvisata con un anticipo di almeno 48 ore. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti;

La ditta affidataria dovrà comunicare al momento della stipula del contratto il nominativo del Responsabile della sicurezza (D.Lgs n.81/2008); la Ditta appaltatrice è obbligata al puntuale rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo n.81/2008 e ss.mm., in particolare per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge.

L'Aggiudicatario, pertanto, a mezzo del proprio personale, dovrà assicurare gli adempimenti ed i servizi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio che saranno provvisti della necessaria qualifica.

L'aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare un'autocertificazione nella quale attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, necessari e propedeutici all'avvio del servizio oggetto di affidamento.

La ditta dovrà avere un recapito telefonico sempre attivo.

ART.19 - TUTELA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'affidamento in appalto del servizio comporta per l'aggiudicatario la nomina quale Responsabile del trattamento dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali, per l'intera durata del contratto e in riferimento ai dati personali di cui venga in possesso in conseguenza dell'esecuzione del servizio. L'affidatario dovrà pertanto mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del predetto regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. In particolare l'affidatario dovrà:

- a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare, anche qualora sia necessario comunicare i dati a un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che ciò sia previsto dal diritto europeo o nazionale; in tale ipotesi, il responsabile deve comunque informare il titolare prima del trattamento, salvo che l'ordinamento vieti l'informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) assicurare che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale di riservatezza;
- c) adottare tutte le misure necessarie per garantire la "sicurezza del trattamento" come da articolo 32 del regolamento UE;
- d) rispettare le condizioni previste dal regolamento n. 2016/679, articolo 28 commi 2 e 4, per ricorrere a sub-responsabili del trattamento;
- e) assistere il titolare con misure tecniche e organizzative adeguate a consentire l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- f) assistere il titolare per assicurare il rispetto degli obblighi elencati dagli articoli da 32 a 36 del regolamento, "tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione"; tra tali obblighi, sono assai significativi e necessitano di accorgimenti organizzativi quelli dettati da: l'articolo 33 che impone la notifica al Garante, della eventuale violazione da parte di terzi dei dati personali, entro 72 ore dalla scoperta; l'articolo 34 che prevede la comunicazione all'interessato della medesima violazione;
- g) impegnarsi a cancellare o restituire tutti i dati dopo che sia terminata la prestazione, salvo che l'ordinamento, europeo o nazionale, ne preveda la conservazione;
- h) infine, il responsabile deve mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi normativi, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare o da altro soggetto da questi incaricato.

ART. 20 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I DIPENDENTI PUBBLICI

L'aggiudicatario prende atto dell'esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n.62 del 16/04/2013 e del Codice di comportamento integrativo dell'ASP approvato con Delibera del CdA n. 50 del 17/12/2015 e si obbliga ad osservare e far osservare al proprio personale e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti.

ART. 21 – CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'applicazione o all'interpretazione del presente capitolato e del conseguente contratto è competente a decidere il Tribunale di Ancona.

ART. 22 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato in formato elettronico mediante il MEPA.

In caso di rinnovo o proroga non si procederà alla stipula di un nuovo contratto ma il contratto si intenderà rinnovato con la comunicazione da parte dell'ASP della volontà di avvalersi dell'opzione del rinnovo.

Qualsiasi spesa inerente al contratto, bolli, copie, registrazione sono a completo ed esclusivo carico della Ditta Aggiudicataria.

ART. 23 – NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia al D.Lgs. 50/2016, al codice civile e alla normativa in materia di contrattualistica pubblica.

F.to Il RUP
(Dott.ssa Nora Bianchi)